



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice EVANGELISTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 2018

Modifiche all'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso del casco protettivo per i conducenti dei velocipedi

ONOREVOLI SENATORI. - In molti Paesi europei la bicicletta è ormai uno dei mezzi di trasporto più utilizzati, soprattutto per lo spostamento cittadino, in ragione della sua comodità e dell'esigenza di evitare, per quanto possibile, il traffico che ormai congestiona le città.

L'incentivo all'uso di questo mezzo di trasporto è sostenuto dalle stesse istituzioni nazionali e internazionali anche perché assicura la possibilità di condurre uno stile di vita salutare ed ecologico.

L'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto sta conquistando sempre più anche gli italiani, che la usano sia per i propri spostamenti che per fare sport.

Tuttavia accade che, ancora oggi non tutti i centri urbani siano dotati di piste ciclabili in grado di garantire percorsi alternativi a quelli usati dai veicoli a motore.

Senza queste infrastrutture il ciclista che si muove in bicicletta, oltre a dover rispettare una serie di norme sui dispositivi di sicurezza (specchietto, campanello, fari e indumenti catarifrangenti, previsti dal comma 9-bis e 10 dell'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285) si trova a dover usare nella quasi totalità dei casi la rete viaria già impegnata dai mezzi a motore senza avere alcuna protezione normativa a propria tutela.

In particolare, i ragazzini di età inferiore ai dodici anni circolano nella rete viaria senza la benché minima conoscenza del citato codice della strada, ma soprattutto senza l'uso di un caschetto protettivo omologato, che in Italia non è obbligatorio né per i minori, né per gli adulti.

Ebbene, proprio al fine di promuovere l'uso della bicicletta come tipo di trasporto

quotidiano nelle città e al fine di limitare le ferite gravi alla testa ed al viso dei ragazzini, non si può più fare a meno di una vera protezione dei ciclisti minorenni anche a livello normativo.

Ricordiamo che, a livello europeo e internazionale, l'obbligatorietà del casco per i ciclisti minorenni è prevista in diversi Paesi (Spagna, Francia, Slovacchia, Finlandia, Svezia, Estonia, Malta, repubblica Ceca, Slovacchia, Croazia, Israele, Ungheria, Canada, Sud Africa, Australia, USA e Giappone).

Attualmente il nostro impianto legislativo è incentrato unicamente sul disposto di cui all'articolo 182 del codice della strada che, come noto, regola la circolazione dei velocipedi senza alcuna distinzione di età tra i ciclisti.

Con questo disegno di legge, di semplice attuazione, si vuole individuare un importante punto di partenza per arrivare in futuro ad una più compiuta soluzione del problema dell'alta incidentalità dei ciclisti minorenni.

Attraverso la proposta modifica al comma 9-bis dell'articolo 182 del codice della strada, il presente disegno di legge prevede l'introduzione nel nostro ordinamento dell'obbligo per i minori di anni dodici dell'utilizzo del casco protettivo conforme ai tipi appositamente omologati.

È chiaro come questo sia solo un primo passo per la tutela dei ciclisti. Molto deve essere fatto ed urgono investimenti soprattutto di natura infrastrutturale. Pochissime città sono dotate di piste ciclabili, e non sempre, dove presenti, le stesse sono progettate in modo tale da consentire un idoneo utilizzo in tutta sicurezza dell'utente.

Bisogna, infatti, invertire la tendenza della mancanza di politiche strutturate e di programmazioni adeguate, mirate alla riduzione dell'incidentalità e ad una maggiore sicurezza stradale per questa categoria di utenza. L'attuazione delle politiche a favore della bicicletta deve essere costante ed avere il supporto di un quadro programmatico nazionale

e di una strategia che stabilisca gli strumenti giuridici e normativi volti ad un uso della bicicletta sicuro ed efficiente.

Pertanto, si auspica un'approvazione celere del presente disegno di legge, costituendo quest'ultimo un primo segnale di una nuova e rinnovata attenzione nei confronti dei ciclisti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso del casco protettivo per i conducenti dei velocipedi)

1. All'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-*bis* è premesso il seguente periodo: «Durante la marcia nei centri abitati, ai conducenti di velocipede di età non superiore a dodici anni è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo omologato e conforme alla normativa tecnica dell'Unione europea»;

b) dopo il comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«10-*bis*. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per velocipedi di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396.

10-*ter*. I caschi di cui al comma 10-*bis*, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 182, comma 9-*bis*, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo

alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00